CAMERA DEI DEPUTATI N. 960

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, DIGLIO, PIRO, AMODEO

Presentata il 16 luglio 1987

Esenzione dall'ILOR e dall'IRPEG per gli istituti autonomi case popolari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo unico che si propone è dettato dalla urgente necessità di esentare gli IACP dal pagamento di un inutile, forte e iniquo tributo che va a colpire redditi « inesistenti » (canoni di concessione in godimento di alloggi di edilizia pubblica) di cui gli stessi Istituti non sono i possessori.

Come è noto, presupposto dell'ILOR è (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 599) il possesso di redditi fondiari: nel caso degli IACP, detti enti non sono i destinatari del gettito delle locazioni e quindi non posseggono il reddito relativo; essi ne sono soltanto gli esattori, ai quali incombe l'onere di contabilizzare in una gestione speciale i rientri finanziari (articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036) e versare alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti (articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513) i ricavati di detti affitti, dedotte le quote per l'attività di riscossione e gestione predeterminate dal Ministero dei lavori pubblici.

In sostanza, gli IACP hanno la nuda proprietà degli alloggi da essi costruiti con i finanziamenti pubblici, mentre il frutto (canoni di godimento) scaturente dagli immobili è di spettanza dello Stato - ramo lavori pubblici.

Ciò posto, sia per il motivo che precede (assenza assoluta di redditi in capo

agli IACP) sia per evitare a detti enti di pagare anche imposte arretrate non dovute con inutile aggravio finanziario dei loro bilanci, si rende necessario e urgente sancirne la intassabilità, così come previsto per i redditi degli immobili dello Stato, regioni, province e comuni dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Allo stesso regime sono stati assoggettati tutti gli immobili di proprietà dei predetti enti e ciò a seguito della delibera del 19 novembre 1981 del CIPE.

La norma agevolativa contenuta nell'articolo unico si è resa necessaria dopo l'esaurimento di un contenzioso con l'amministrazione finanziaria che ha preteso il pagamento dell'ILOR per la considerazione che detti immobili non sono beni strumentali (strumentalità reclamata invece dagli Istituti).

Il contenzioso si è chiuso con sentenza della Cassazione sezioni unite 27 febbraio 1984, n. 1367, dopo che con precedenti decisioni la Suprema Corte aveva deciso il contrario.

Al di là della strumentalità di detti immobili, sta di fatto – come evidenziato in precedenza – che il reddito dei fabbricati non è posseduto dagli enti in questione i quali, sebbene proprietari degli immobili, non ne godono il frutto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli immobili di proprietà degli IACP per il pubblico interesse cui vengono destinati sono equiparati, per il trattamento fiscale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, agli immobili esenti di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

2. La equiparazione di cui alla presente legge decorre dal 1° gennaio 1974.

3. Non si fa luogo a restituzione delle imposte già pagate.